



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E
DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E
DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

All'Alleanza delle Cooperative Italiane
Coordinamento nazionale del settore della pesca

e, p.c. alle Associazioni Nazionali di Categoria

Alle Organizzazioni Sindacali di Settore

Alle Autorità marittime per il tramite del
Reparto pesca marittima

LORO SEDI

TRASMISSIONE VIA MAIL

Oggetto: Decreto direttoriale n.8941 dell'11 gennaio 2021 recante "Disposizioni in materia di gestione dell'attività di pesca esercitata mediante l'utilizzo di attrezzi trainati "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare - rapidi (TBB)" - Annualità 2021" - chiarimenti interpretativi.

In riferimento alla vostra nota del 15 febbraio u.s., nel premettere che il Decreto direttoriale n°8941 dell'11 gennaio 2021 è stato oggetto di condivisione in sede di apposite riunioni del Tavolo di consultazione permanente della pesca e dell'acquacoltura, con la presente si intendono fornire i chiarimenti richiesti.

Articolo 1 (*Interruzione temporanea obbligatoria non continuativa*)

1° a) Occorre premettere e ricordare che ai fini dell'attivazione della misura di arresto temporaneo di cui all'art.33 del Reg.(UE) n°508/2014 (FEAMP) per gli anni 2018, 2019 e 2020 si è reso necessario prorogare i Piani di gestione relativi alla cattura delle risorse demersali e, pertanto, chiedere alla Commissione europea l'autorizzazione alla citata proroga al 31 dicembre 2020. La Commissione autorizzò la proroga dei Piani a condizione che si garantisse il raggiungimento del MSY rispettando sino al 2023 le seguenti percentuali di riduzione dello sforzo di pesca fatto salvo l'assessment da effettuare nel 2020.

GSA	2019	2020	2021	2022	2023	Totale 2019-2023
GSA 9	10%	7%	8%	8%	7	40%
GSA 10	10%	7%	8%	7%	6%	38%
GSA 11	10%	7%	8%	8%	7%	40%
GSA 16	6%	5%	3%	3%	2%	19%
GSA 17-18	8%	8%	8%	6%	6%	36%
GSA 19	10%	7%	8%	8%	7%	40%



Premesso quanto sopra, si ricorda che con l'entrata in vigore Regolamento n. 2019/1022 (c.d. *WestMed*) che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale (GSA 9-10 e 11) la Commissione ha previsto che per l'anno 2021 la riduzione dello sforzo di pesca per le GSA interessate dovesse essere pari al 10%. Per gli anni successivi essa potrà raggiungere un ulteriore 30% complessivo.

In considerazione del fatto che l'Italia attraverso le riduzioni effettuate nel 2019 e nel 2020 aveva già soddisfatto anche parte della riduzione prevista per il 2021, nella misura del 7%, è stato possibile ottenere, dopo un negoziato con la Commissione, l'applicazione del solo 3% sulla riduzione dello sforzo di pesca in luogo del 10% previsto dal Regolamento.

Per quanto concerne invece le altre GSA per l'anno 2021 si è reso necessario applicare le riduzioni previste dal Reg.(UE) n°2021/90 che coincidono con le percentuali sopra riportate, e cioè pari al 3% per la GSA 16, all'8% per le GSA 17 e 18 e all'8% per la GSA 19.

Tali numeri coincidono, tra l'altro, con quelli previsti nel Reg.(UE) n.2021/19.

Per facilità di comprensione, si riporta di seguito la tabella con l'evoluzione delle riduzioni dello sforzo di pesca applicate dal 2019 al 2021 per le GSA ricordando che come riferimento iniziale è stata considerata la media dei giorni di attività di pesca degli anni 2015/2017 ricavata dal Piano Nazionale Raccolta Dati Alieutici:

CODICE GSA	CLASSE LFT	NR. GIORNI AGGIUNTIVI ANNO 2019	NR. GIORNI AGGIUNTIVI ANNO 2020	NR. GIORNI AGGIUNTIVI ANNO 2021	N° GIORNI AGGIUNTIVI TOTALI AL 2021
		10%	7%	3%	
9	LFT≤12	9	7	3	19
	LFT>12	18	13	6	37
		10%	7%	3%	
10	LFT≤12	12	8	4	24
	LFT>12	15	11	4	30
		10%	7%	3%	
11	LFT≤24	13	9	4	26
	LFT>24	17	14	5	36
		6%	5%	3%	
16	LFT≤12	7	5	2	14
	12<LFT≤24	8	7	3	18
	LFT>24	12	10	4	26

CODICE GSA	CLASSE LFT	NR. GIORNI AGGIUNTIVI ANNO 2019	NR. GIORNI AGGIUNTIVI ANNO 2020	NR. GIORNI AGGIUNTIVI ANNO 2021	N° GIORNI AGGIUNTIVI TOTALI AL 2021
17 e 18	LFT≤12	7	7	7	21
	12<LFT≤24	10	10	10	30
	LFT>24	13	13	13	39
		10%	7%	8%	
19	LFT≤18	16	12	13	41
	LFT>18	15	11	12	38

1° b) In merito alla possibilità di “mitigare” la differenza tra scaglioni, per le GSA 16, 17 e 18, la divisione in classi di LFT proposta è la più conforme anche in riferimento alle classi indicate nel Piano Nazionale Raccolta Dati Alieutici, che si ricorda essere la base di partenza per il conteggio dello sforzo dell’attività di pesca. Si anticipa, comunque, che l’Amministrazione procederà, nell’arco del 2021, alla verifica del consumo dei *plafond* a disposizione dei vari segmenti di flotta non solo per scongiurare l’eventuale superamento dei limiti totali (non verificatosi nel corso del 2020), ma anche per verificare l’andamento dello sforzo di pesca per procedere ad applicare i fattori di conversione individuati con il Decreto direttoriale n.9260946 del 22 ottobre 2020.

1° c) Si conferma che, al di là della data di pubblicazione del provvedimento, legata ai tempi delle procedure di registrazione da parte degli organi di controllo, lo stesso, per sua natura e funzione, riguarda e disciplina l’intera annualità 2021, pertanto, il suo ambito applicativo, in ossequio ai principi di legalità ed equità cui deve ispirarsi l’azione amministrativa, va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Qualora, quindi, gli armatori interessati ai giorni aggiuntivi di arresto temporaneo avessero provveduto ad effettuare le comunicazioni, nei modi e nei tempi previsti dal decreto, (ovvero entro le ore 9.00 del giorno stesso) le stesse devono essere ritenute ricevibili e tempestive a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Sono, altresì, ritenute idonee a comprovare l’avvenuto fermo dell’imbarcazione, per il periodo anteriore al 10 febbraio 2021, data di pubblicazione del decreto sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le eventuali dichiarazioni, anche prodotte successivamente alla pubblicazione del citato decreto, se documentate a mezzo di strumenti tracciabili e probanti, quali ad esempio l’utilizzo del sistema VMS (Blue Box), di sistemi satellitari nonché attraverso il log-book (cartaceo o elettronico). Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni prodotte successivamente alla data di emanazione del Decreto, non possono essere considerate ammissibili al conteggio le giornate di fermo aggiuntivo per le quali risultano allerte

meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell'Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

Articolo 2 (*Adempimenti obbligatori*)

1) In considerazione che il provvedimento è diretto alle unità che svolgono abitualmente l'attività di pesca sfruttando gli stock demersali, l'obbligo previsto all'articolo 2 del decreto è sicuramente vincolante per le predette unità. Qualora, invece, seppur autorizzati in licenza, gli attrezzi non sono utilizzati come attrezzi principali, non appare necessario adempiere a tale obbligo. Resta inteso che se l'armatore dovesse decidere di modificare l'attrezzo principale, optando per l'utilizzo tra uno di quelli indicati al comma 1 dell'art.2 del decreto, l'obbligo di installazione del log-book elettronico è indispensabile e deve avvenire preventivamente al proseguimento dell'attività di pesca. Si precisa, inoltre, che tale obbligo va assolto nel caso in cui l'unità risulti iscritta in una delle liste delle unità autorizzate alla pesca delle specie demersali adottate con appositi Decreti direttoriali.

2) E' necessario precisare che l'obbligo di comunicazione della scelta dell'utilizzo esclusivo dell'attrezzo "sfogliara-rapido" discende dalla necessità dell'Amministrazione di censire, in maniera univoca, le unità da pesca che, seppur autorizzate all'uso di più attrezzi ricadenti tra quelli trainanti, utilizzano l'attrezzo TBB come attrezzo principale per lo svolgimento dell'attività di pesca a strascico. Infatti, per lo stesso attrezzo con l'adozione del Reg. (UE) n°2021/90 la Commissione europea ha attribuito un numero massimo di giorni di sforzo di pesca. Pertanto, la scelta è vincolante nell'ambito dell'utilizzo degli attrezzi da traino, ma non incide sulla possibilità di eventualmente utilizzare durante l'anno 2021 altri attrezzi per i quali l'unità è autorizzata in licenza, che non rientrano tra quelli indicati al comma 1 dell'art.2.

3) Anche in questo caso è necessario chiarire che l'obbligo di comunicazione della scelta esclusiva di effettuare l'attività di pesca dei gamberi di profondità, discende dalla necessità dell'Amministrazione di conoscere quali siano le unità da pesca che svolgono tale attività in maniera prevalente durante l'anno. Anche per queste attività di pesca, infatti, con il Regolamento(UE) n°2021/90 e con il Regolamento(UE) n°1022/2019 sono stati attribuiti un numero massimo di giorni di pesca, limitando pertanto tale attività.

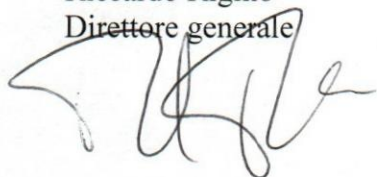
Alla luce di quanto sopra le unità che ricadono nell'obbligo della comunicazione sono quelle per le quali l'attività di prelievo prevalente nell'arco della campagna annuale di pesca risulta essere composta dai gamberi di profondità. Si ricorda che per quota prevalente si intende lo sbarco di almeno il 50% di prodotto relativo ai soli **gamberi di profondità** (Gambero rosso mediterraneo - *Aristaemorpha foliacea*, Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*). Per tali unità, la scelta comporta l'obbligo di pescare gamberi per l'intero anno. In relazione agli areali in cui la

pesca dei gamberi è effettuata anche entro le 6 miglia si specifica che, come da prassi consolidata e acquisita nei decreti del fermo pesca, in considerazione delle caratteristiche batimetriche dell'Alto Tirreno ed della durata giornaliera delle rispettive battute di pesca, le unità che praticano la pesca dei gamberi di profondità in Liguria, non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, né di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata. Pertanto, anche se non abilitate alla pesca costiera ravvicinata o categoria superiore, le unità operanti nei predetti areali che praticano in maniera prevalente la pesca dei gamberi di profondità sono tenute ad effettuare la comunicazione.

Nel concordare con la necessità di trovare soluzioni alternative alla gestione dell'attività di pesca si conferma la disponibilità della scrivente Direzione di organizzare quanto prima un incontro con tutti i rappresentanti del settore.

Per completezza di informazione, si allega la nota n°14 del 15 febbraio u.s. dell'Alleanza delle Cooperative Italiane.

Riccardo Rigillo
Direttore generale



Il Dirigente: D'Onofrio

